



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Del 25-06-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALCUCCI MAURO	P	FALCUCCI ALFONSO	A
RICCIONI SANDRO	P	REMIGI SIMONE	A
CECCARELLI ANGELA	P	REMIGI VALENTINA	P
VALENTINI OVIDIO	P	DI GIO' PIETRO CLAUDIO	P
PAZZAGLINI PAOLO	P	REMIGI LOREDANA	P
BATASSA AZZURRA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di Sindaco e partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

VALENTINI OVIDIO

BATASSA AZZURRA

DI GIO' PIETRO CLAUDIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

- **Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

- **Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);..omissis.»;*

- **Visto** l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

- **Considerato** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

- **Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- **Considerato** che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- **Dato Atto** che si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- **Richiamato** l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;
- **Visto** il regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui Rifiuti - TARI, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs.n.118/2011;
- **Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- Con voti num. 9 favorevoli, espressi nei modi e forme di legge dai num.9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare il «**Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)**», che si compone di n. 34 articoli e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

4) Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

Infine il Consiglio Comunale, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa nei modi e forme di legge dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-06-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-06-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Castelsantangelo Sul Nera, 13-07-2020

f.to Il Responsabile della Pubblicazione
GALASSI DOTT.SSA MARTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3^a e 4^a comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 25-06-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 13-07-2020

f.to Il Responsabile del Servizio
GALASSI DOTT.SSA MARTINA

La presente copia è conforme all'originale

Castelsantangelo Sul Nera, 13-07-2020

MARTINA

Il Responsabile del Servizio
GALASSI DOTT.SSA